



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

Piano delle performance 2017

Monitoraggio quadrimestrale sullo stato di attuazione dei pagamenti diretti

2017

(attività terzo quadrimestre)

La presente relazione rappresenta il prodotto rientrante nella linea di attività "Attuazione della riforma dei pagamenti diretti" dell'obiettivo n. 79 "Implementazione in ambito nazionale della politica agricola comune ed assistenza tecnica".

Nel corso del terzo quadrimestre 2017 sono proseguite le attività di trattazione, cura e rappresentanza delle tematiche connesse al sistema dei pagamenti diretti, sia a livello europeo, attraverso la partecipazione alle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti convocate dalla Commissione europea per la definizione delle politiche di indirizzo e dei relativi atti di esecuzione, sia a livello nazionale, attraverso la predisposizione e la pubblicazione di disposizioni necessarie per l'applicazione a livello nazionale della normativa dell'Unione e per l'attuazione di politiche nazionali specifiche.

In sede europea, si è conclusa la discussione sulle modifiche ai regolamenti di base della politica agricola comune (PAC) previste dal regolamento cd "*Omnibus*" che prevede modifiche specifiche per alcuni regolamenti settoriali, tra cui il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti.

L'entrata in vigore del citato regolamento è prevista per il 1° gennaio 2018. Sono di seguito riportate sinteticamente alcune delle novità introdotte:

Il regolamento cd "*Omnibus*" aggiorna la definizione di "prato permanente". Gli Stati membri possono decidere di non comprendere tra le superfici a prato permanente le superfici che, pur non rientranti in rotazione colturale, siano stati arati nel corso del periodo di cinque anni considerato; i terreni con vegetazione erbacea predominante e con presenza di altre specie arbustive ed arboree edibili dagli animali e i terreni pascolabili dove le essenze erbacee non siano predominanti o siano addirittura assenti.

I terreni messi a riposo e classificati come seminativo prima di gennaio 2018, potranno continuare ad avere tale destinazione fino al 2022 senza modificare la loro classificazione a seminativo, tuttavia in tal caso queste parcelle saranno classificate come prati permanenti a partire dal 2023.

Il regolamento cd "*Omnibus*" riconosce maggiore discrezionalità agli Stati membri per definire l'agricoltore attivo, concedendo alle autorità nazionali la possibilità di non applicare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono inoltre decidere (in aggiunta alle decisioni sull'applicazione dei citati paragrafi 2 e 3) di subordinare il diritto a percepire gli aiuti all'iscrizione (relativamente all'attività agricola) a registri fiscali o previdenziali nazionali.

Il diritto al pagamento per i giovani agricoltori avrà la durata di cinque anni, indipendentemente dal tempo trascorso dalla data d'insediamento, che non deve essere comunque antecedente ai cinque anni dalla data della prima presentazione della domanda di pagamento per i

giovani agricoltori. È stata data inoltre la possibilità agli Stati membri di aumentare la consistenza del pagamento dal 25 al 50% del valore medio dei diritti d'aiuto.

Dal 2018 sarà inoltre consentito agli Stati membri di procedere al taglio dei diritti all'aiuto per ricostituire la riserva nazionale, non solo per l'assegnazione di nuovi diritti all'aiuto ai giovani agricoltori o agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola o in caso di risoluzioni di contenziosi amministrativi o giudiziari, ma anche per l'assegnazione di nuovi diritti o per incrementare i diritti assegnati in relazione ai terreni in zone svantaggiate o montane o ai terreni sottoposti a programmi di ristrutturazione e sviluppo.

Nell'ambito della diversificazione delle colture, il regolamento cd "*Omnibus*" introduce l'esenzione dalla diversificazione colturale nel caso la superficie a seminativo sia occupata, per più del 75%, da colture sommerse per una parte significativa del loro ciclo colturale (sono aggiunte alle piante da foraggio e ai terreni a riposo). L'esenzione dagli obblighi di diversificazione, prevista in caso di destinazione del più del 75% della superficie a seminativo con piante erbacee o terreni a riposo è estesa alla coltivazione di leguminose.

Tra le aree di interesse ecologico (EFA) gli Stati membri possono includere le superfici coltivate con *Miscanthus* spp. o con *Silphium* spp. Il regolamento cd "*Omnibus*" inoltre aumenta, i fattori di ponderazione delle superfici con colture azotofissatrici (da 0,7 a 1) e delle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida (da 0,3 a 0,5), il fattore di ponderazione per i terreni a riposo è 1, ma e vi è la presenza di specie floreali selvatiche mellifere lo Stato membro può applicare un fattore di ponderazione pari a 1,5.

Nei casi di esenzione dagli obblighi di diversificazione, di cui all'articolo 44 paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1307/2013, e in quelli di esenzione degli obblighi di mantenimento delle EFA, di cui all'articolo 46 paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono aboliti i limiti massimi di 30 ettari per l'applicazione dell'esenzione.

Il regolamento cd "*Omnibus*" infine ha introdotto la possibilità di mantenere o modificare annualmente le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato.

Per l'esame delle nuove norme è stato avviato un primo confronto tecnico con le organizzazioni professionali e con Agra Coordinamento e, dopo l'entrata in vigore del regolamento in questione, il confronto tecnico sarà allargato alle Regioni per l'analisi condivisa degli impatti delle possibili scelte nazionali da sottoporre alla decisione politica. Le decisioni nazionali dovranno essere notificate alla Commissione europea entro il 31 marzo 2018.

Nel corso del quadrimestre, inoltre, in sede di Commissione europea, ed in particolare nelle riunioni di comitato pagamenti diretti e del gruppo esperti, si è svolta la discussione sull'introduzione di sistemi di monitoraggio basati sull'utilizzo di nuove tecnologie da applicare nell'esecuzione dei controlli della PAC. Il nuovo sistema di monitoraggio, basato sull'analisi delle immagini rilevate dai satelliti “*Sentinel*” (parte del programma “*Copernicus*”), completato dall'uso di altre tecnologie (come l'utilizzo di foto geo referenziate) dovrebbe permettere un controllo costante delle attività agricole su tutta la superficie ammissibile ai pagamenti PAC, con un sensibile risparmio finanziario dovuto alla riduzione dei controlli in loco, che sarebbero utilizzati solo per le attività non monitorabili dai sistemi satellitari e per la verifica delle situazioni non certe.

A partire dall'anno di domanda 2018, gli Stati membri potranno decidere se continuare con il vecchio approccio o cominciare ad utilizzare il monitoraggio continuo. L'introduzione del nuovo sistema dovrà prevedere una modifica della regolamentazione vigente ed in particolare del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Le caratteristiche del nuovo sistema, l'applicabilità dello stesso sul territorio nazionale, la definizione e pianificazione degli adeguamenti procedurali e strutturali necessari per l'adozione dei nuovi sistemi di controllo, sono attualmente in corso di verifica e discussione.

A livello nazionale, nel corso del III quadrimestre sono stati emanati e pubblicati i decreti ministeriali 28 settembre 2017 e 2 ottobre 2017.

D.M. 28 settembre 2017 recante Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

Il 2017 è stato caratterizzato da condizioni climatiche anomale ed in particolare da temperature sopra la media ed una sensibile riduzione delle precipitazioni. Il diffuso stato di siccità conseguente, registrato sulla quasi totalità del territorio nazionale, ha penalizzato sia il settore agricolo sia quello zootecnico, quest'ultimo in conseguenza della ridotta produzione di foraggi.

Al fine di sopperire, almeno in parte, alla ridotta produzione di foraggi, l'Italia ha richiesto una deroga agli obblighi di inverdimento (*greening*), questo per consentire agli agricoltori di utilizzare per il pascolo o la fienagione le superfici ritirate dalla produzione e dichiarate “terreni a

riposo” negli ambiti della diversificazione colturale (cfr. articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013) o destinate ad area di interesse ecologico (EFA) (cfr. art. 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014).

Per aiutare gli agricoltori a far fronte ai maggiori oneri derivati dagli effetti della siccità, l’Italia ha inoltre richiesto alla Commissione europea, per il 2017, di poter aumentare fino al 70% la quota di anticipo per i pagamenti diretti e fino all’85% quella relativa alle misure di sviluppo rurale.

La Commissione europea, con le decisioni di esecuzione n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 e n. C(2017)5905 del 31 agosto 2017, ha autorizzato le citate richieste.

Nel mese di settembre 2017 sono stati comunicati alla Commissione europea, attraverso il portale ISAMM i dati comprovanti il diffuso e perdurante stato di siccità sulla quasi totalità del territorio nazionale. Il decreto ministeriale 28 settembre 2017 recepisce quanto disposto dalla decisione della Commissione n. C(2017)5807 per cui, nell’anno in corso, è stato possibile utilizzare, per il pascolo o la fienagione, sia i terreni dichiarati terreni a riposo nell’ambito della diversificazione colturale sia nell’ambito delle Aree di Interesse Ecologico (EFA).

Per quanto riguarda la decisione della Commissione n. C(2017)5905, è stata inviata ad AGEA la nota dipartimentale prot. n. 5157 del 07/09/2017, con l’invito ad attivare le procedure necessarie per pagare gli anticipi nella misura consentita dalla medesima decisione. L’erogazione degli anticipi è stata effettuata entro il mese di novembre 2017.

D.M. 2 ottobre 2017 Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

La redazione del decreto ministeriale si è resa necessaria per adeguare la normativa nazionale alle modifiche apportate al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dal regolamento delegato (UE) n. 2017/1155. In particolare:

- è stata recepita la possibilità di ridurre a sei mesi il periodo di ritiro dalla produzione agricola dei terreni lasciati a riposo, stabilendo che tali terreni dovranno quindi rimanere incolti e improduttivi dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno a cui la domanda è riferita;
- relativamente alle aree di interesse ecologico (EFA), sono state apportate, di concerto con AGEA coordinamento, talune modifiche ai limiti dimensionali degli elementi tipici del paesaggio e ai coefficienti di conversione utilizzabili per la misurazione delle EFA. È stata

inoltre ammessa, tra le colture di azotofissatrici rispondenti ai requisiti di area di interesse ecologico, la presenza di miscugli con altre colture a condizione che la presenza delle azotofissatrici resti predominante;

- è stato stabilito il termine per la consegna agli organismi pagatori delle etichette delle sementi certificate da parte dei beneficiari dei pagamenti diretti che seminano canapa dopo il 30 giugno.

Le modifiche apportate dai decreti sono state preventivamente condivise con regioni ed organizzazioni professionali.